



**TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ROMA**

**Prot. 641.U**

**Roma 04.05.2020**

*Ai Sigg. Magistrati dell'Ufficio e del Tribunale di sorveglianza di Roma*

*Al Sig. Presidente della Corte di Appello*

*Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello*

*Al Sig. Procuratore Nazionale antimafia e terrorismo*

*Ai Sigg. Procuratori della Repubblica presso i Tribunali ordinari del Distretto*

*Ai Sigg. Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto*

*Ai Sigg. Presidenti delle Camere penali del Distretto*

*Al sig. Dirigente amministrativo del Tribunale di sorveglianza*

**LORO SEDI**

**Oggetto: Misure organizzative per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria**

*Si trasmette, per quanto di competenza e per opportuna conoscenza, la nota relativa all'oggetto.*

*Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza*

*Maria Antonia Vertalotti*



## TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ROMA

Prot. 93/INT

Roma, 04.05.2020

**Oggetto: Misure organizzative per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria**

### Il Presidente del Tribunale

- Visto** il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*» convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.*»;
- Visto** il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante «*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché di interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali*»;
- Visto** il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante «*Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19.*»;
- Letto** l'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, come modificato dall'art. 36, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020, ai sensi del quale dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei

termini processuali e sono rinviate d'ufficio le udienze dei procedimenti civili e penali, ad eccezione dei casi previsti dal comma 3 dello stesso articolo:

**Letto** l'articolo 83, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, come modificato dall'art. 36, del decreto-legge n. 23 del 2020, e dall'art. 3, del decreto-legge n. 28 del 2020, che prevede che i capi degli uffici giudiziari, per contrastare l'emergenza epiderniologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020 adottano *«le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentine il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente e del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'Ufficio giudiziario e contatti ravvicinati fra le persone»*;

**Letto** l'articolo 83, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020, come modificato dall'art. 3, del decreto-legge n. 28 del 2020, in relazione al catalogo delle misure adottabili per assicurare le finalità di cui al comma 6;

**Viste** le disposizioni di cui all'articolo 83, commi 13, 14 e 15, del decreto-legge n. 18 del 2020, che per le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti adottati nei procedimenti penali autorizzano il ricorso al Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche e, per gli imputati e le altre parti, l'invio all'indirizzo di posta certificata del difensore di fiducia;

**Visto** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*;

**Visti** i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, recanti *«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»*;

- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*»;
- Visti** e richiamati i provvedimenti adottati, per quanto di rispettiva competenza, dal Presidente e dal Dirigente amministrativo del Tribunale di sorveglianza di Roma (disposizioni n. 49, 51, 53 e 53 bis del 2020), tesi a modulare la disciplina delle trattazioni degli affari giudiziari e delle attività amministrative complementari e di supporto nel rispetto delle misure di sicurezza igienico-sanitaria imposte dalla normativa emergenziale per periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020;
- Considerato** che l'art. 83, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020 e modificato dall'art. 3, del decreto-legge n. 28 del 2020, indica, per gli Uffici di sorveglianza, tra le attività necessarie e indifferibili da compiere fino al 31 luglio 2020 i procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive nonché - quando i detenuti o i loro difensori espressamente chiedano che si proceda - i procedimenti a carico di persone detenute e i procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza;
- Ritenuto** che per garantire la trattazione degli affari sopra indicati è necessario adottare le misure organizzative idonee a contemperare la continuità del servizio giustizia con l'esigenza di contenere ogni situazione di rischio che possa favorire il propagarsi dell'epidemia, nel quadro delineato dall'art. 83, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 18 del 2020, anche mediante il ricorso a forme alternative di svolgimento dell'attività giudiziaria;
- Rilevato** sotto tale profilo che l'articolo 83, commi 12, 12-bis e 12-quinquies del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020 e modificato dall'art. 3, del decreto-legge n. 28 del 2020, prevede che «*Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale*» fino al 31 luglio 2020 «*la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è*

*assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271», e disciplina le modalità di svolgimento delle udienze penali e delle camere di consiglio da remoto dettando disposizioni che «non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti» e «alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto»;*

**Visto** l'articolo 3, comma 2, del decreto del 20 marzo 2020 del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che consente, in alternativa agli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari, che per lo svolgimento delle udienze penali *«possono essere utilizzati i collegamenti da remoto previsti dall'art. 2 del presente provvedimento laddove non sia necessario garantire la fonia riservata tra la persona detenuta, internata o in stato di custodia ed il suo difensore e qualora il numero degli imputati, che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, consenta la reciproca visibilità»;*

**Vista** la delibera adottata il 27 marzo 2020 dal Consiglio Superiore della Magistratura, recante *Linee-guida agli Uffici giudiziari in ordine all'emergenza COVID-19;*

**Rilevato** che l'art. 87, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, individua, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, nel lavoro agile la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, che conseguentemente *«limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza anche in ragione della gestione dell'emergenza»;*

- Vista** la circolare del Ministro per la Pubblica amministrazione n. 1 del 2020 recante *«Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della postazione lavorativa»*;
- Considerato** che, allo stato, il Personale amministrativo in servizio presso il Tribunale di sorveglianza di Roma e presso l'Ufficio di sorveglianza di Roma non ha accesso da remoto ai registri e, pertanto, può operare soltanto dal luogo di lavoro per registrare le istanze e iscriverne i procedimenti nonché per gestire gli adempimenti conseguenti alla celebrazione delle udienze che, in quanto indifferibili, vengono comunque svolte;
- Considerato** che per il periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 sono stati adottati, anche di concerto con il Dirigente amministrativo, provvedimenti organizzativi e misure per garantire la gestione delle udienze, l'accesso agli uffici, il funzionamento dei servizi non digitali e il deposito degli atti urgenti;
- Ritenuta** la necessità di adottare misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie dettate dalle Autorità al fine di evitare assembramenti all'interno dell'Ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone;
- Rilevato** che il complesso delle disposizioni sopra richiamate impone di evitare i contatti non necessari tra le persone e, con specifico riferimento agli Uffici giudiziari, prescrive di scongiurare qualunque forma di affollamento e compresenze fisica di magistrati, personale amministrativo e utenti esterni, che non sia strettamente indispensabile e correlata all'espletamento delle attività urgenti, espressamente indicate dall'art. 83 del decreto-legge n. 18 del 2020;
- Considerato** che la chiara finalità di deflazione delle presenze deve essere posta in bilanciamento con le esigenze di assicurare lo svolgimento delle attività considerate urgenti e che appare opportuno - facendo salva una nuova valutazione in ordine all'eventuale anticipazione del termine di fine emergenza che possa consigliare un'opportuna rimodulazione delle presenti stringenti disposizioni - concentrare, fino al 31 luglio 2020, l'impiego delle risorse sulla trattazione dei procedimenti a carico dei detenuti più che sui

soggetti liberi, anche allo scopo di incentivare la tempestiva trattazione degli affari in materia di concessione di misure alternative per contenere gli effetti del possibile contagio negli Istituti di pena;

**Sentito** il Dirigente amministrativo;

**Sentiti** i Magistrati del Tribunale di sorveglianza e dell'Ufficio di sorveglianza di Roma;

**Sentita** l'Autorità sanitaria regionale che ha visitato i locali ove sono allocati gli Uffici giudiziari in parola e le aule destinate alla celebrazione delle udienze;

**Sentito** il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed informati suo tramite i CC.OO.AA. del Distretto;

**di intesa con il Presidente della Corte di Appello di Roma e con il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma;**

#### **ADOTTA**

le seguenti misure organizzative per lo svolgimento dell'attività giudiziaria:

#### **ACCESSO AGLI UFFICI GIUDIZIARI E LIMITAZIONI DEGLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO**

1. a decorrere dal **12.05.20** e fino al **31.07.20**, salvo nuove disposizioni dovute all'evolversi della situazione generale, l'accesso al pubblico è consentito dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, per attività urgenti (per attività urgenti si intendono tutte quelle attività per le quali il deposito di atti debba avvenire entro un termine a pena di decadenza, come le impugnazioni, opposizioni, reclami ed appelli); per informazioni relative a procedimenti che contemplino pronunce che possano comportare eventuali scarcerazioni ovvero riguardanti i procedimenti, ritenuti urgenti, di competenza del Magistrato di sorveglianza; per la consultazione dei fascicoli relativi ai procedimenti fissati alle udienze fissate fino al 31.7.2020.

Il servizio di rilascio copie sarà articolato con modalità idonee a garantire, anche attraverso l'opportuno scaglionamento degli accessi, nella fascia oraria compresa tra le

ore 12.00 e le ore 13.00 e con previsione di far pervenire richieste a mezzo mail, all'uopo è stata richiesta l'attivazione di indirizzo mail dedicato;

2. è autorizzata la trasmissione e/o il deposito delle istanze e di ogni altro atto diverso da impugnazioni, opposizioni, reclami ed appelli, per via telematica all'indirizzo PEC dell'ufficio;
3. presso gli Uffici in parola nelle giornate del sabato opera un presidio amministrativo ed è assicurata la presenza di un Magistrato di sorveglianza per gli affari urgenti.

*In ordine alla organizzazione dei servizi si opera rinvio alle Linee guida adottate dal Dirigente amministrativo.*

## **LINEE GUIDA VINCOLANTI PER LA FISSAZIONE E LA CELEBRAZIONE DELLE UDIENZE DEL TRIBUNALE E DELL'UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI ROMA**

### *Attività giudiziaria nel periodo 12 maggio 2020 - 31 luglio 2020*

1. La necessità di deflazionare la contemporanea presenza di più persone deve essere posta in bilanciamento con le esigenze di assicurare lo svolgimento delle attività considerate urgenti e di organizzare una progressiva ripresa dell'attività giurisdizionale.

Sono stati stabiliti, sentiti i Magistrati dell'Ufficio di Sorveglianza di Roma, turni di presenza in ufficio per la trattazione degli affari urgenti in base a criteri di equa modulazione con esclusione di quei Magistrati che hanno attestato di essere soggetti ipersuscettibili con certificazione medico-sanitaria, in quanto portatori di patologie non solo predisponenti al contagio ma, anche tali da comportare prevedibili gravi conseguenze in caso di contagio; con l'evolversi in positivo della generale situazione sanitaria; attesa la predisposizione e l'attuazione di tutte le cautele igienico-sanitarie, anche attinenti alla logistica che consente ampio distanziamento sia nei locali di Ufficio che nelle aule di udienza, con l'avvio della "fase 2", progressivamente i Magistrati sopra indicati rientreranno nei turni.



Il Dirigente amministrativo, di concerto con il Presidente del tribunale di Sorveglianza, ha disposto una turnazione anche del Personale amministrativo ed ha avviato progetti di lavoro agile.

2. **Nel periodo successivo al giorno 11 maggio 2020** e fino a quando saranno in vigore le misure che limitano gli spostamenti delle persone, previa specifica indicazione dell'orario di trattazione e predisposizione dei ruoli di udienza riguardo al ridotto numero di procedimenti da trattare secondo le indicazioni che saranno di seguito enunciate, sono prevedibili aumenti progressivi di questi ultimi, purché in misura tale che tenga conto della necessità di evitare la contemporanea presenza di persone in aula o fuori dell'aula e di contenere la presenza sul luogo di lavoro del Personale amministrativo per il quale, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è costituito dal cd. *lavoro agile*. Malgrado l'impossibilità di accesso da remoto ai sistemi informativi in uso nelle cancellerie degli Uffici tale modalità ha consentito una riduzione delle presenze sul luogo di lavoro.

Tanto premesso, il numero massimo dei procedimenti da trattare potrà essere progressivamente rivisto nel corso del periodo sempre previa adeguata rimodulazione dei presidi di Cancelleria.

3. **Il calendario delle udienze da trattare**, con la sola indicazione del numero SIUS e privo del nome delle parti e dei Difensori, è comunicato, a cura della Cancelleria, alla Procura generale della Repubblica, alla DNA e, per le udienze monocratiche, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario, con il generalizzato ricorso alle modalità previste dall'articolo 83, commi 13, 14 e 15, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020.
4. Copia degli elenchi dei processi in trattazione (con l'indicazione del numero SIUS) è altresì comunicato al personale di sicurezza in servizio ai varchi di accesso al Tribunale per consentire l'ingresso soltanto a quanti ne abbiano effettivamente titolo.

I processi in trattazione sono quelli che si vanno ad indicare più analiticamente appresso nonché quelli relativi a soggetti detenuti in carcere e/o internati - che espressamente abbiano fatto pervenire richiesta almeno 5 giorni prima della data

dell'udienza per consentire la formazione del ruolo in tempo utile e lo studio dei procedimenti da parte dei magistrati.

Nella redazione dei ruoli sarà indicata per ciascun procedimento o per gruppi di non più di cinque procedimenti per volta, la fascia oraria di trattazione.

5. **I procedimenti relativi a condannati già in esecuzione di misura alternativa concessa in via provvisoria ovvero ai sensi dell'art. 656, co 10, c.p.p., nonché a tutti i condannati in stato di libertà, non potendosi ritenere "pregiudizievoli" per la parte, verranno rinviati a data successiva al 31 luglio 2020 e, secondo le esigenze dei singoli ruoli dei giudici relatori, ad udienze le più prossime, ad oggi contenute nei mesi di ottobre/novembre 2020 con un ipotizzabile slittamento ai primissimi mesi dell'anno 2021.**

I rinvii a data successiva al 31 luglio 2020 verranno tempestivamente comunicati, in ogni caso sempre prima della udienza già fissata per la trattazione, mediante invio all'indirizzo di posta certificata del Difensore di fiducia con comunicazione che ha efficacia anche per il condannato, ovvero al Difensore d'ufficio: in questo caso la notifica al condannato avverrà secondo le regole ordinarie.

Si provvederà, altresì, a comunicare ai Consigli degli Ordini degli Avvocati del Distretto il ruolo di ogni udienza, con l'indicazione dell'ordine di chiamata secondo precisi orari e l'elenco dei procedimenti rinviati d'ufficio.

**Le misure sopra indicate vengono disposte anche per concentrare l'attività giudiziaria, in particolare quella dell'Ufficio di sorveglianza, sul sollecito esame e la sollecita decisione di istanze presentate dai soggetti detenuti in Istituti carcerari ai sensi dell'art. 1, legge 199 del 2010; ,art. 123, decreto-legge m. 18 del 2020; artt. 47 e 47 ter, O.P., in via provvisoria; art. 684 c.p.p. in relazione all'art. 47-ter, commi 1-ter e 1-quater, O.P., e 146 e 147 c.p.; art. 54, O.P., liberatorio o anticipatorio del tetto di pena richiesto per accedere a misure alternative e/o alla detenzione domiciliare.**

6. Nei ruoli delle singole udienze collegiali sarà inserito un numero di 20/30 procedimenti riguardanti soggetti detenuti in regime ordinario e/o internati nonché un congruo numero di procedimenti a contraddittorio differito, quali le riabilitazioni e le declaratorie di estinzione della pena per esito favorevole dell'affidamento in prova, le liquidazioni degli onorari dei Difensori dei

condannati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, dei Difensori d'ufficio e dei Difensori dei collaboratori di giustizia.

7. Si dispone, altresì, la trattazione di procedimenti in cui sono applicate le misure di sicurezza detentive o sia pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive; dei procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza non detentive e dei procedimenti ai sensi dell'art.51 ter O.P. che abbiano comportato la carcerazione del condannato.
8. La partecipazione a qualsiasi udienza fino al 31 luglio 2020 delle persone detenute e internate è assicurata mediante videoconferenza o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale SIA del Ministero della giustizia.
9. Si dispone che le istanze di misure alternative vadano, possibilmente, presentate dalla parte utilizzando la modulistica in possesso degli Istituti di pena del Distretto al fine di consentirne la tempestiva istruttoria e pervengano all'Ufficio di sorveglianza corredate dalla relativa documentazione - secondo le modalità concordate con il competente Provveditorato regionale e con le Direzioni degli Istituti - a mezzo del Personale di Polizia penitenziaria addetto ai "nuclei istruttoria". Per garantire la più sollecita definizione dell'istruttoria è opportuno che le istanze formulate dai Difensori vengano inoltrate anche agli Istituti di pena a mezzo posta elettronica certificata in uso a ciascun Istituto.
10. I rinvii dei procedimenti a data successiva al 31 luglio 2020 verranno comunicati mediante invio all'indirizzo di posta certificata del Difensore di fiducia con comunicazione che ha efficacia anche per il condannato, ovvero al Difensore d'ufficio: in questo caso la notifica al condannato avverrà secondo le regole ordinarie.

Si provvederà altresì a comunicare ai Consigli degli Ordini degli Avvocati del Distretto il ruolo di ogni udienza, con l'indicazione dell'ordine di chiamata secondo precisi orari e l'elenco dei procedimenti rinviati d'ufficio.

Ad ogni udienza dovrà essere assicurata la presenza di un Difensore d'ufficio per la celebrazione dei procedimenti relativi a condannati privi di Difensore di fiducia o in assenza dello stesso.

### ***Misure di sicurezza igienico sanitaria per lo svolgimento delle udienze***

Quotidianamente, entro le ore 9.00, la Cancelleria di udienza fornisce al Personale di sicurezza in servizio ai varchi di accesso al Tribunale un elenco delle cause in trattazione per consentire l'ingresso soltanto a quanti ne abbiano effettivamente titolo.

Gli Avvocati che si recano in Tribunale per la trattazione della causa esibiranno al Personale di sicurezza copia della relativa comunicazione di cancelleria, in modo da agevolare i controlli. Il Personale di sicurezza avrà cura di evitare assembramenti durante la verifica degli accessi.

Le persone ammesse in aula d'udienza, durante il tempo in cui vi rimangono, sono tenute a indossare i dispositivi sanitari necessari a contenere il rischio del contagio (mascherina e guanti) e a rispettare il distanziamento minimo stabilito dall'Autorità sanitaria.

Terminata l'udienza i Difensori, qualora non impegnati per la trattazione di altri procedimenti fissati in fascia oraria contigua, e le parti lasciano immediatamente il Tribunale.

Si dispone che vengano assicurate nello svolgimento delle udienze tutte le opportune precauzioni ed in particolare la distanza di sicurezza fra tutte le persone presenti, precauzione agevolmente praticabile attesa la dimensione dell'aula ove vengono celebrate le udienze; la necessità di evitare la presenza di Praticanti Avvocati; l'uso da parte di tutti i presenti dei dispositivi precauzionali individuali quali mascherina e guanti.

Si evidenzia che, oltre alla distribuzione di mascherine, guanti, occhiali, gel disinfettante a favore dei componenti del collegio, del cancelliere e del tecnico di udienza - e, in caso di necessità, anche alle parti - sono stati acquistati ed installati nelle aule di udienza in piazzale Clodio ed in via Triboniano (in ordine alle quali l'Autorità sanitaria a seguito di sopralluogo ha espresso il suo N.O.), schermi facciali fissi in *plexiglass* che sono stati apposti nella parte antistante le identificate postazioni distanziate del Collegio e di tutte le parti. Medesimi dispositivi sono stati apposti negli uffici di *front office*.

***Quanto agli orari di accesso agli uffici, alla presenza dei Magistrati e del Personale amministrativo e per i progetti di smart working si opera nuovamente rinvio ai provvedimenti già emanati e vigenti ed alle Linee guida del Dirigente amministrativo in ordine alla organizzazione dei servizi.***

*Per quanto riguarda l'organizzazione delle attività, le udienze e le presenze dei magistrati durante il periodo feriale dal 27 luglio 2020 al 7 settembre 2020 si opera, altresì, rinvio, alle tabelle feriali in corso di elaborazione in attesa delle indicazioni dei Magistrati, evidenziandosi che, fino all'inizio del periodo feriale, lo svolgimento dell'attività giurisdizionale è stato assicurato con la previsione di udienze straordinarie monocratiche e collegiali.*

Tanto premesso, si dispone che:

1. Nel periodo compreso tra il **12 maggio 2020** e il **31 luglio 2020** tutte le udienze riguardanti procedimenti pendenti presso il Tribunale e presso l'Ufficio di sorveglianza di Roma diversi da quelli indicati dall'art. 83, comma 3, lett. b), del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, verranno rinviate d'ufficio a data successiva al 31 luglio 2020, assicurando la tempestiva successiva trattazione degli stessi compatibilmente con il carico dei ruoli in considerazione del numero dei procedimenti relativi a persone detenute e/o internate. Il provvedimento di rinvio reso fuori udienza è comunicato alle parti e al Difensore nelle forme di cui all'articolo 83, commi 13, 14 e 15, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020.
2. Verranno viceversa obbligatoriamente trattati, e dunque sono esclusi dal rinvio, i seguenti procedimenti riguardanti:
  - **misure di sicurezza detentive** (REMS, Casa di cura e custodia e Casa di lavoro) sia nel caso in cui la misura sia già applicata sia il caso in cui penda richiesta di applicazione della stessa;
  - **persone detenute quando le stesse o i loro Difensori espressamente richiedono che si proceda;**
  - **sospensione cautelativa e revoca delle misure alternative ai sensi dell'art. 51 ter, OP;**
  - **soggetti sottoposti a misure di sicurezza personali non detentive** (espulsione, libertà vigilata)  **quando i condannati o i Difensori espressamente richiedono che si proceda;**
  - **condannati in differimento provvisorio dell'esecuzione della pena o in detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 ter, comma 1 ter, OP, con**

**provvedimento già concesso dal Tribunale, su segnalazione della parte e/o della Procura o su istanza della parte o del Difensore.**

3. Nel periodo compreso tra il 12 maggio 2020 e il 31 luglio 2020 in tutti i casi in cui debba necessariamente essere trattato un procedimento a carico di persona detenuta o internata, la stessa non verrà tradotta in udienza in quanto **la partecipazione è assicurata, ove tecnicamente possibile, mediante videoconferenza o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale SIA del Ministero della giustizia.** Al fine di garantire in ogni caso la fonia riservata tra la persona detenuta e il suo Difensore nell'immediatezza dell'udienza, è autorizzata direttamente dall'aula la chiamata al numero telefonico, cellulare o fisso, fornito dal singolo Istituto penitenziario assicurando, con la riservatezza consentita dalle circostanze, un breve colloquio tra il detenuto che lo richiama ed il suo Difensore.
4. **La volontà di chiedere la trattazione del procedimento è rimessa al detenuto e/o internato o al suo Difensore che espressamente abbiano fatto pervenire richiesta almeno 5 giorni prima della data dell'udienza.**
5. **Le udienze monocratiche presso l'Ufficio di sorveglianza di Roma** saranno regolarmente tenute nel periodo indicato nel rispetto delle limitazioni di cui sopra.
6. Si continueranno ad apprestare **idonee modalità di accesso alle aule ove si tiene l'udienza camerale partecipata** (di per sé idonea ad integrare la modalità *a porte chiuse* ex art. 472, comma 3, c.p.p., ai sensi dell'art. 10, comma 12, decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9), già stabilite da questa Presidenza e già in uso, allo scopo di evitare il più possibile assembramenti in luoghi ristretti, scaglionando la 'chiamata' delle parti e mantenendo la distanza di sicurezza tra i soggetti processuali presenti, secondo le indicazioni fornite dal Ministero della salute per contenere il rischio di contagio tra la popolazione ed in conformità con le *Linee guida condivise tra il Ministero della Giustizia e il Consiglio Nazionale Forense* in data 28.02.20.
7. I procedimenti riguardanti i soggetti liberi rinviati e la indicazione delle diverse fasce orarie per la chiamata dei procedimenti da celebrare continueranno ad essere comunicati ai CC.OO.AA. del Distretto nei giorni precedenti l'udienza fissata in calendario.

#### ***Svolgimento delle udienze da remoto***

1. Per dare attuazione alle disposizioni dell'art. 83, comma 12, del decreto-legge n. 18 del 2020 - come attuato dal decreto della DGSIA del 20.3.20 e dalle Linee guida

del CSM del 27.3.20 - è stata tempestivamente attivata una procedura ad ampio spettro di consultazioni e simulazioni che ha coinvolto i Magistrati dell'Ufficio e rappresentanze di Avvocati, Esperti, Personale di cancelleria e dell'amministrazione penitenziaria per la sperimentazione della piattaforma *TEAMS*. Le modalità di svolgimento dell'udienza da remoto sono state successivamente disciplinate dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020 (art. 83 cit., comma 12-*bis*). **Per effetto delle modifiche da ultimo introdotte con l'art. 3, comma 1, lett. d), decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, le suddette disposizioni «non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti».**

2. **La centralità della discussione nella camera di consiglio c.d. partecipata** - luogo in cui nel procedimento di sorveglianza si esplica il contraddittorio sulle fonti di conoscenza officiosamente acquisite ed avviene il confronto delle Parti in vista dell'adozione dei provvedimenti finali incidenti sulla libertà personale - impone di ricondurre l'udienza dinanzi al Tribunale e al Magistrato di sorveglianza a quelle per le quali il quadro normativo che è venuto a delinearsi subordina al consenso delle parti la possibilità di attivare il collegamento da remoto.
3. Su tale premessa, *ove concordemente le parti vi acconsentano*, il Presidente del collegio ed il Magistrato di sorveglianza in sede monocratica possono disporre, fino al 31 luglio 2020, che l'udienza sia tenuta mediante collegamento da remoto attraverso la piattaforma *Microsoft TEAMS* fornita dal Ministero della giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, compresa l'Avvocatura e gli Esperti.
4. In presenza di espressa e coincidente volontà delle parti lo svolgimento dell'udienza avviene con le modalità di cui appresso, nel rispetto della procedura disciplinata dall'art. 83, comma 12-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020.
5. **In presenza dei presupposti di legge** il *TEAM* è costituito, per ciascuna udienza, dal Presidente del collegio (ovvero dal Magistrato di sorveglianza) e dall'assistente tecnico (ambidue *proprietari* ed il secondo anche *amministratore* del *TEAM*) nonché dal Magistrato relatore e dagli Esperti individuati in base ai turni, dal rappresentante dell'Ufficio del PG, dall'Avvocato, dal detenuto/internato e dal Cancelliere.

6. L'assistente tecnico coadiuva il Presidente del collegio, i singoli Magistrati e il cancelliere in tutti gli adempimenti propedeutici, strumentali ed accessori alla preparazione e celebrazione delle singole udienze da remoto.
7. Non oltre tre giorni lavorativi prima dell'udienza l'assistente tecnico forma il *TEAM* in raccordo con il Cancelliere di udienza; invia il *link* relativo all'avvio della stanza virtuale; verifica il funzionamento delle strumentazioni; invita il Difensore a comunicare l'indirizzo di posta elettronica dal quale intende accedere alla stanza virtuale e l'utenza telefonica dove essere reperibile per tutto l'arco dell'udienza e/o da destinare a fonia riservata con il detenuto/internato; procede, nelle stesse forme, ad abilitare al collegamento gli Istituti di pena (ovvero i luoghi di esecuzione delle misure di sicurezza e le postazioni nella disponibilità delle Forze di polizia per i soggetti internati o liberi vigilati), assicurandosi che sia stata predisposta la linea riservata alla fonia tra detenuto/internato e Difensore. Verifica altresì l'idoneità del collegamento da remoto del Difensore d'ufficio.
8. Il Difensore è tenuto a fornire all'indirizzo indicato dall'ufficio, nel rispetto dei termini di cui sopra, le informazioni richieste per attivare la procedura di accesso alla piattaforma per il buon esito del collegamento da remoto provvedendo, in ogni caso, ad indicare l'indirizzo di posta elettronica e il recapito telefonico dove sarà raggiungibile per l'inizio del collegamento. Diversamente, la scelta del Difensore si reputa effettuata per la partecipazione tramite l'indirizzo di posta elettronica fornito all'Albo degli avvocati.
9. In caso di impossibilità di contattare il Difensore di fiducia all'indirizzo/utenza dichiarati, il condannato è assistito dal Difensore d'ufficio collegato da remoto in base alle indicazioni fornite dal Consiglio dell'ordine, ai sensi dell'art. 97, comma 2. c.p.p.
10. Il PM/PG partecipa all'udienza da remoto dalla propria postazione, utilizzando la medesima piattaforma all'esito della procedura di cui ai punti che precedono.
11. In caso di nomina di interprete nei confronti dello stesso è attivato, a cura dell'assistente tecnico, il collegamento da remoto, consentendo l'accesso al canale di fonia riservata tra difensore e detenuto/internato.
12. Il giorno prima dell'udienza l'assistente tecnico condivide - utilizzando l'apposita funzione dell'applicativo - l'orario di chiamata dei procedimenti in base al numero di SIUS, fornito dal Presidente del collegio.
13. La mattina dell'udienza l'assistente tecnico verifica la regolare costituzione del *TEAM* a partire dalle ore 8.30 e, comunque, prima che il Presidente inviti le parti dichiarando aperto il collegamento.



**14. Il presidente dichiara aperto il collegamento e, preliminarmente:**

- verifica la regolare costituzione del *TEAM*;
- dà atto della contemporanea presenza e della reciproca visibilità dei componenti il collegio;
- verifica il funzionamento del canale telefonico di comunicazione riservato ai colloqui tra Difensore e detenuto/internato;
- dà atto a verbale che l'udienza è celebrata con partecipazione a distanza "*per ragioni di sicurezza connesse all'attuale emergenza sanitaria da COVID-19*";
- avverte che in caso di interruzione del collegamento con conseguente assoluta impossibilità di ripristinare il *TEAM* per ragioni tecniche protratte per almeno 45 minuti, l'udienza è rinviata a data fissa (entro i successivi tre giorni) della quale rende immediatamente edotte le parti, senza ulteriore avviso;
- acquisisce la dichiarazione delle parti, ciascuna sotto la propria responsabilità, che nel sito dove avviene il collegamento a distanza non vi è presenza di persone non legittimate a presenziare all'udienza.

15. L'assistente tecnico esegue le disposizioni del Presidente e inoltra tempestivamente i dovuti avvisi; vigila sul regolare funzionamento della piattaforma; garantisce la continuità del collegamento audiovisivo del Magistrato/Presidente/componenti del collegio se da remoto e tutte le Parti processuali.

16. Se necessario ai fini del miglior funzionamento della connessione, il Presidente può disporre che le Parti alle quali non viene data la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque garantito a tutti i soggetti collegati di udire il contenuto dell'udienza.

17. Le parti possono avanzare istanze mediante la *chat attiva* nonché produrre atti e documenti (anche in formato PDF al fine di renderne possibile la immediata acquisizione mediante la funzione di trascinamento nella apposita cartella). Il Presidente provvede in tempo reale e senza formalità. Impregiudicata, nel merito, ogni decisione in punto di ammissibilità e rilevanza delle richieste/produzioni, il Presidente dà atto della decisione indicando, ogni volta che sia possibile, il contenuto del documento acquisito. In ogni caso, la documentazione deve essere depositata in cancelleria, a mezzo PEC, non oltre il giorno successivo alla celebrazione dell'udienza.

18. I fascicoli di udienza restano nella materiale disponibilità del Magistrato relatore, che fornisce al Presidente e alle Parti ogni indicazione o chiarimento richiesto ai fini della trattazione e decisione.

19. Terminata l'udienza, la camera di consiglio si svolgerà tra i soggetti legittimati a parteciparvi con le medesime modalità da remoto, come previsto dall'art. 83, comma 12-*quinquies* del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020 e modificato dall'art. 3, del decreto-legge n. 28 del 2020.
20. Ciascun componente del *TEAM* risponde del buon funzionamento del collegamento telematico dalla postazione di remoto attivata in luogo diverso da quello dove si trovano il cancelliere e l'assistente tecnico.
21. Per quanto non previsto si fa rinvio, in quanto compatibili, alle disposizioni del protocollo per la gestione delle udienze tramite collegamento da remoto presso il Tribunale di sorveglianza approvato dal CSM con delibera in data 8 aprile 2020.

#### ***Celebrazione delle udienze con detenuti sottoposti al regime di cui all'art 41 bis O.P.***

Le udienze riguardanti i procedimenti per reclamo avverso decreti ministeriali di applicazione del regime di cui all'art.41 *bis* O.P. ovvero la proroga/revoca di detto regime, nonché i reclami c.d. generici, saranno trattate con partecipazione del detenuto attraverso collegamento in videoconferenza.

Invero, attese le disposizioni di cui all'art. 146-*bis* disp. att. c.p.p. la partecipazione in videoconferenza dei soggetti detenuti in regime di cui all'art. 41 bis o.p. è prevista a causa di una presunzione legale e costituisce l'unica ed esclusiva forma di partecipazione di tali soggetti alle udienze ai sensi del comma 1 ter del citato articolo.

Tale esclusiva forma di partecipazione, invero, è effetto di un automatismo normativo basato sulla presunzione assoluta di pericolosità del soggetto sottoposto al regime speciale di cui all'art. 41-*bis* O.P., una presunzione che blocca ogni valutazione discrezionale del giudice sul *quomodo* del contatto con l'interessato (citato comma 1ter, articolo 146 bis disp. att. c.p.p.) .

Ed invero, e non a caso, sia l'aula destinata alla celebrazione di tali udienze presso il Tribunale di Sorveglianza di Roma - che esercita giurisdizione nazionale esclusiva nella materia sopra indicata - sia gli Istituti penitenziari ove sono ristretti i destinatari del trattamento in tale regime speciale, sono dotati dello strumento della videoconferenza per la partecipazione di detenuti in regime di 41-*bis* O.P., per i quali la partecipazione a distanza è ordinata, pur svincolata dai presupposti di cui al comma 1 citato articolo 146 bis, proprio in ragione del profilo di pericolosità sociale, presunto *ex lege*, in capo a tali soggetti.

Tale profilo di pericolosità sociale, a sua volta, evoca proprio quelle esigenze di ordine e sicurezza pubblica che fondando la loro partecipazione al processo in videoconferenza.

Naturalmente, a salvaguardia delle esigenze connesse alla tutela del diritto di difesa, fosse solo per evitare un *vulnus* all'assistenza tecnica da parte del Difensore al proprio assistito, sono stati individuati «*strumenti tecnici capaci di riprodurre nel modo più verosimilmente possibile la realtà processuale dell'aula di udienza dalla postazione remota, con possibilità di interloquire efficacemente con essa, rendendo la partecipazione a distanza effettiva ovvero concreta e dunque equiparata a quella personale*» (Corte costituzionale, 14.7.1999 n. 342), strumenti che possano consentire agli interessati di interloquire riservatamente, assicurando un dialogo efficace e continuativo il quale, però, può essere assicurato solo dalla qualità e dalla effettiva idoneità dei mezzi di contatto adoperati anche in relazione alla garanzia di riservatezza dei contatti.

L'unico mezzo idoneo a garantire adeguata fonia riservata tra il soggetto detenuto e il suo Difensore è, pertanto, la videoconferenza che assicura un realismo partecipativo (Corte costituzionale, cit.) a mezzo di «*collegamento audiovisivo che deve assicurare una visibilità ed un ascolto contestuali, effettivi e reciproci*»; inoltre, riguardo alla fonia riservata, la collocazione di cabine telefoniche fonoassorbenti sia in aula di udienza sia presso gli Istituti di pena assicurano un rapporto di continuità e di *privacy*.

Ed infatti, ritiene ancora la Corte costituzionale nella citata sentenza che, per quanto l'interessato non sia fisicamente presente all'udienza «*la sua partecipazione e la sua difesa può ritenersi assicurata solo se vengono offerti strumenti tecnici efficienti ovvero conformi al "sistema dei risultati" (contestualità, reciprocità ed effettività) delineati dalla normativa quali garanzie minime di tutela del diritto di "partecipazione personale e consapevole" al giudizio*»: ed è per questi motivi che la Corte ha dichiarato l'infondatezza, in relazione all'art. 24 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art.1 della legge n. 11 del 1998.

Negli stessi termini, la Corte di Strasburgo, ritenuta legittima la disciplina di cui all'art.146-bis, disp. att. c.p.p., in relazione all'art. 6, par. 3, Convenzione EDU, ha affermato che la partecipazione in videoconferenza «*costituisce un'adeguata misura volta a proteggere altrettanti interessi previsti dalla Convenzione, quali l'ordine e la sicurezza pubblica oltre alla ragionevole durata del procedimento*» (sentenza 5.10.2006, *Viola contro Italia*).

Tanto premesso, si è preso atto di come l'ipotizzato modello di gestione alternativa delle udienze penali non differibili ai sensi dell'art. 83, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, diverso dal sistema della videoconferenza, il quale in ogni caso viene

sempre indicato anche dalla DGSIA come sistema principe per il collegamento a distanza con soggetti detenuti, non sia immediatamente applicabile alla trattazione dei procedimenti relativi ai detenuti in regime di art. 41-bis, O.P., in ragione delle peculiarità, non rinunciabili, del servizio di videoconferenza multi punto (MVDC) erogato, in esecuzione della legge n. 11 del 1998, e succ. mod., da un'unica unità tecnico- organizzativa al fine di garantire, per esigenze di massima sicurezza, il controllo contestuale e completo della sessione audio-video e la praticabilità, in ogni momento, della fonia riservata tra Difensore e detenuto.

In tale quadro, al fine di poter consentire al Collegio giudicante e a tutte le altre Parti processuali di accedere a sistemi di partecipazione da remoto è stata richiesta, in via principale, la attivazione del sistema multivideo conferenza ritenendolo l'unico legittimo ed il più idoneo a contemperare le diverse esigenze sottese alla soluzione della questione pratica.

In ogni caso, è pur stata esaminata la complessiva problematica della possibilità della partecipazione da remoto del detenuto in regime di cui all'art. 41-bis, O.P., attraverso piattaforme diverse dalla videoconferenza, come sopra delineata nelle sue peculiari caratteristiche anche di sicurezza.

Infatti, su tali premesse sono stati posti quesiti alla DGSIA per veder chiarite le caratteristiche, anche tecniche, dei sistemi alternativi proposti per la celebrazione dei processi da remoto, *in primis* per verificare la loro rispondenza alle esigenze di garanzia del processo e della difesa riguardo al diritto alla fonia riservata nonché, alle altrettanto pressanti esigenze di sicurezza, sottese alla celebrazione a distanza dei procedimenti in camera di consiglio partecipata con detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis, O.P., a salvaguardia delle quali *ex lege* è prevista la partecipazione di questi ultimi alle udienze solo in videoconferenza.

Inoltre, alla D.G.S.I.A., previa verifica di compatibilità del sistema videoconferenza con gli altri sistemi di collegamento da remoto proposti, sono stati richiesti urgenti interventi tecnici, ove ipotizzabili e possibili, al fine di poter attuare nella medesima udienza, in caso di asserita compatibilità e ferma la modalità di partecipazione del detenuto in videoconferenza, due diverse modalità di collegamento da remoto che si interfaccino, sempre che sia assicurata la conformità a quel "*sistema dei risultati*" (contestualità, reciprocità ed effettività) delineati dalla normativa quali garanzie minime di tutela del diritto di "partecipazione personale e consapevole" al giudizio, così come sancito nella sentenza della Corte Costituzionale sopra indicata.

In attesa di auspicabili indicazioni anche normative *in parte qua* o, quanto meno, tecniche e risolutive della criticità rappresentata agli organi tecnici dell'amministrazione,

quale misura organizzativa ritenuta adeguata a prevenire, nell'immediato, il rischio che sarebbe potuto derivare dalla compresenza di più soggetti e dall'affluenza in aula di udienza di Avvocati spesso provenienti da diverse Regioni d'Italia, in bilanciamento con il rispetto dei diritti di difesa e contenendo i tempi processuali, è stato disposto il differimento di alcune udienze previo accorpamento delle stesse ad altre udienze già fissate nell'arco dei successivi due mesi.

In ogni caso, a decorrere dal 12 maggio 2020 ed in mancanza di riscontro a quanto richiesto alla DGSIA, come sopra illustrato, le udienze relative a tutti i reclami proposti da soggetti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis, O.P. saranno celebrate dinanzi al collegio, in presenza di tutte le Parti e con il soggetto detenuto partecipante in videoconferenza, presso l'aula sita al primo piano dell'immobile sede del Tribunale di sorveglianza di Roma, in via Triboniano n. 5.

Tali luoghi sono stati ispezionati dall'ASL - ROMA I che ha ritenuto gli spazi, anche per le modalità di areazione, idonei alla loro destinazione e a consentire l'adozione delle misure di distanziamento sociale nella presente fase emergenziale. Infatti, le diverse postazioni dell'aula sono state dislocate in modo tale da garantire il rispetto della distanza dei due metri previsti, sono stati apposti pannelli protettivi in *plexiglass* e saranno, in ogni caso, offerti ai componenti del Collegio e a tutte le Parti processuali, ove ne siano sprovviste, tutti i dispositivi di protezione individuale.

Si comunichi all'Autorità sanitaria regionale per il tramite del Presidente della Giunta della Regione Lazio.

*Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza*

*Maria Antonia Vertaldi*

